

da ora, si stabilisce all'età di 65 anni.

3°) Nell'eventualità che il contratto fosse rescisso prima della scadenza, esclusi i casi previsti dagli art. 47 e 48 del Regolamento interno del personale, resta stabilita la corresponsione - tenendosi conto di tutti gli emolumenti indicati al N° 1) - di una indennità pari ad un mese per ciascun anno di servizio prestato, e nell'Istituto e presso le Amministrazioni dello Stato.

4°) Il trattamento di quiescenza sarà conforme a quello stabilito dal Regolamento interno del personale, con scadenza a 65 anni, in relazione a quanto disposto al N° 2.

I Sindaci Ceresa e Rossi, i quali hanno avuto sinora come apprezzato collega il Comm. Marinelli nel Collegio Sindacale, si associano agli elogi a lui tributati dal Direttore Generale; ed il Consiglio, preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato permanente in adunanza del 29 gennaio corrente, approva con unanime

